

5-00247 Congedo: Iniziative riguardanti il credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che, nella legge di bilancio per il 2023, sono state previste significative misure fiscali in favore del Mezzogiorno quali la proroga del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno ed il credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali, le cosiddette ZES.

Gli Onorevoli evidenziano che la proroga di tali misure agevolative s'inserisce nel quadro degli interventi di politica economica e fiscale che il Governo Meloni prevede d'introdurre nel corso della legislatura per il rilancio delle aree del Mezzogiorno.

Si tratta di iniziative che mirano a semplificare il quadro regolatorio esistente, in coerenza con le decisioni assunte di recente dal Ministero per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione e il PNRR, volte a collegare l'avanzamento dei finanziamenti del PNRR con la programmazione dei fondi europei e del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

In particolare, gli Onorevoli sottolineano che il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ha rappresentato uno strumento agevolativo di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, il cui impatto sull'economia meridionale ha confermato un trend in crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone del Mezzogiorno.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «se condivida le osservazioni in premessa citate e se al riguardo non ritenga opportuno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, l'introduzione nel corso della legislatura di una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, misura che, resa permanente, garantirebbe un effettivo sostegno delle attività economiche, produttive e anche sociali delle aree interessate e un definitivo rilancio delle medesime regioni meridionali». Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 265, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio per il 2023), prevede il riconoscimento, fino al 31 dicembre 2023, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise - ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 - di un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.

L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dall'articolo 1, comma 267, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevede che in relazione agli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), il citato credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della citata legge n. 208 del 2015.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 208/2015, l'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, dall'articolo 14 del medesimo Regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

La misura è stata comunicata - d'intesa con l'Agenzia per la coesione territoriale - in regime di esenzione da notifica alla Commissione europea quale regime unico con il credito di imposta per investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) fino al 31 dicembre 2022 (SA.101690). Pertanto anche la proroga di tale regime dovrà essere comunicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del vigente Regolamento (UE) n. 651 del 2014.

Tanto premesso, sul piano normativo si segnala che la proposta di introdurre una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio sembra presentare profili di criticità alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 107, paragrafo 1), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede infatti che «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». In tal senso il riconoscimento della misura in argomento è configurabile quale deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, e per tale profilo la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo, come peraltro emerge dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Va inoltre considerato che lo stesso Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) ha una durata limitata nel tempo e la sua validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023.

Attualmente risulta conclusa la procedura di consultazione, avviata dalla Commissione europea per la modifica del citato regolamento, le cui risultanze potrebbero influire, a decorrere dal 2024, sulla disciplina relativa agli aiuti a finalità regionale agli investimenti come finora attuata, in corrispondenza, nell'ordinamento nazionale.

Alla luce di quanto sopra, atteso che le misure di aiuto riconosciute sulla base del citato Regolamento europeo devono essere strutturate e comunicate alla Commissione europea in conformità delle condizioni ivi previste, ugualmente soggette a revisioni e aggiornamenti, l'introduzione di una misura «a regime» potrebbe, nel tempo, non risultare coerente con il quadro normativo europeo di riferimento che rende applicabile l'intervento.

In ultimo, sotto il profilo finanziario, si segnala che la proroga del beneficio in argomento comporta un onere in termini di perdita di gettito quantificato in 1.467 milioni di euro e pertanto, l'introduzione di una norma finalizzata a rendere strutturale il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno determinerebbe un onere pari a 1.467 milioni di euro su base annua per il quale occorrerebbe trovare, a regime, idonei mezzi di copertura finanziaria.